



Comune di San Giorgio di Nogaro

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 12.04.2022 e modificato
con deliberazione n. 75 del 29.09.2022**

INDICE

Art.1 COMMISSIONI COMUNALI E PARTECIPAZIONE

Art.2 COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

Art.3 FINALITA', COMPITI E PREROGATIVE

Art.4 CONVOCAZIONE

Art.5 FUNZIONAMENTO

Art.6 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Art.7 VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Art.8 ONERI

Art.9 DISPOSIZIONE FINALE

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI

Art.1

COMMISSIONI COMUNALI E PARTECIPAZIONE

1. Le Commissioni Comunali sono organismi di partecipazione ai sensi dell'art. 62 comma II dello Statuto Comunale e dell'art. 8 del D. Lgs 267/2000.
2. L'istituzione e le attribuzioni delle Commissioni previste dall'art. 62 comma II dello Statuto Comunale nonché il loro funzionamento, sono disciplinate dal presente regolamento con esclusione di quelle dotate di specifica normativa (Commissione Edilizia).
3. Ai fini e con le modalità di cui al presente Regolamento vengono istituite le sotto elencate Commissioni Comunali:

URBANISTICA

LAVORI PUBBLICI E VIABILITA'

AMBIENTE

SPORT

ATTIVITA' PRODUTTIVE

BIBLIOTECA E CULTURA

PARI OPPORTUNITA'

ISTRUZIONE ED INCLUSIONE SOCIALE

TRIBUTI

POLITICHE SOCIALI

4. È prevista anche la possibilità di nominare una Commissione di natura temporanea, della durata massima di 12 mesi, per trattare tematiche urgenti e specifiche, e che necessiti di competenze non facilmente individuabili nelle altre Commissioni di cui al punto 3.

Art.2

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. Ogni Commissione è formata da 7 membri effettivi nominati dal Sindaco, sulla base delle designazioni espresse dai gruppi Consiliari. I componenti restano in carica fino alla nomina di nuovi componenti. La Commissione decade automaticamente al termine del mandato amministrativo del Sindaco in carica al momento della nomina.
2. Delle Commissioni possono fare parte Consiglieri Comunali e cittadini, preferibilmente scelti tra i soggetti di comprovata competenza e conoscenza del settore. Nessun membro di una commissione può entrare a far parte né essere designato in un'altra commissione
3. Per ogni Commissione viene nominato dal Sindaco un Presidente tra i soggetti designati. In caso di cessazione dalla carica di Presidente di una Commissione, il sindaco provvede alla nomina del nuovo Presidente entro i dieci giorni successivi alla comunicazione formale della cessazione della nomina.
4. Alla minoranza consiliare è riservata la designazione di tre componenti effettivi.
5. Le dimissioni da componente di una commissione sono irrevocabili e devono

essere comunicate per iscritto al proprio Presidente nonché al Sindaco per la surroga e devono essere acquisite al protocollo dell'Ente.

6. I componenti assenti a tre delle suddette sedute consecutive e senza giustificati motivi decadono dalla carica. In questo caso il Sindaco dichiara la decadenza e provvede tempestivamente alla loro surroga.

Art.3

FINALITA', COMPITI E PREROGATIVE

1. Le Commissioni Comunali Consultive vengono istituite con l'obiettivo:
 - di allargare e promuovere la partecipazione civica;
 - di affiancare l'Amministrazione Comunale nel suo operato;
 - di perseguire il miglioramento continuo della qualità dei servizi.
2. Esse rappresentano un momento di approfondimento delle tematiche che investono i vari settori della vita politico - amministrativa del Comune e si occupano di:
 - promuovere una più vasta partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa;
 - porre una più puntuale attenzione ai bisogni dei cittadini;
 - sollecitare l'elaborazione di progetti di intervento e di iniziative di pubblico interesse;
3. Le Commissioni esprimono pareri e in tal modo partecipano alla formazione dei provvedimenti del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale che riguardano le materie di rispettiva competenza.
4. I preventivi pareri potranno essere richiesti alle Commissioni dal Consiglio, dalla Giunta e dal Sindaco.
5. Trattandosi di organismi di partecipazione, i compiti delle Commissioni sono prettamente consultivi, così che osservazioni e pareri espressi non vincolano in alcun modo le successive determinazioni degli organi competenti.
6. Le Commissioni possono anche convocarsi in udienze conoscitive su determinati problemi, invitando a partecipare alle singole riunioni, persone estranee alla Commissione: esperti, professionisti, amministratori comunali, provinciali o regionali, ecc. In questi casi non è necessaria la verbalizzazione né alcun quorum specifico per la validità delle sedute.

Art.4

CONVOCAZIONE

1. Ogni Commissione viene convocata dal proprio Presidente, con avviso scritto e inviato attraverso posta elettronica, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, almeno tre giorni prima della data della riunione, ovvero anche mediante invito telefonico.
2. Per ogni Commissione deve essere altresì invitato alla seduta l'Assessore o il Consigliere delegato per materia se non già componente della stessa. In tal caso avrà diritto di partecipare alla seduta ma non potrà partecipare al voto.
3. Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione qualora venga richiesta da almeno tre dei componenti della stessa, su richiesta del Sindaco, della Giunta o della Conferenza dei Capigruppo. Detta convocazione dovrà avvenire non oltre quindici giorni dalla data della richiesta.
4. Ogni membro della Commissione può prendere visione degli elaborati oggetto

dell'esame, presso gli Uffici comunali ove sono depositati gli atti oggetto di discussione.

5. I Consiglieri Comunali possono presenziare alle riunioni delle Commissioni, senza diritto di parola, anche se non fanno parte delle Commissioni. La convocazione viene inviata ai soli Capigruppo a mezzo posta elettronica, i quali trasmetteranno la medesima ai consiglieri del gruppo.
6. Le Commissioni Consiliari, relativamente alle materie di propria competenza, possono invitare alle proprie sedute, per consultazioni e/o audizioni, persone con comprovata esperienza nella materie in discussioni. Tali attività di consultazione non possono comportare impegni di spesa e altri oneri, solo se autorizzati e nelle modalità previste dai regolamenti comunali.
7. Le Commissioni possono invitare o richiedere la presenza alle riunioni del Sindaco, della Giunta, di Consiglieri Comunali o dei dipendenti del Comune. Possono altresì invitare alle riunioni i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende o altre Istituzioni qualora gli argomenti in discussione lo richiedano.

Art.5 FUNZIONAMENTO

1. Le sedute delle Commissioni sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti. In caso di assenza del Presidente, la Commissione verrà presieduta dal componente più anziano d'età.
2. Ogni decisione, per essere valida, deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
3. Le votazioni avvengono a scrutinio palese o segreto nel caso lo richiedano almeno la metà dei componenti presenti.
4. I componenti delle commissioni sono vincolati all'utilizzo dei dati personali ed informazioni riservate di cui venissero a conoscenza nel rispetto delle disposizioni dettate dal GDPR 679/16.
5. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche, ma possono anche svolgersi in seduta pubblica, qualora almeno tre dei componenti ne facciano richiesta.

Art.6 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente dirige e modera la discussione sugli affari nell'ordine stabilito, fa osservare il presente Regolamento, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, annuncia il risultato delle votazioni.

Art.7 VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. Funge da Segretario verbalizzante della Commissione il Responsabile dell'Area competente per materia oppure un dipendente comunale da questi incaricato. Qualora non sia possibile reperire personale del Comune per la verbalizzazione, il Presidente, dopo aver ascoltato i Commissari, nomina un Segretario scelto tra i Commissari presenti.
2. Il Segretario provvede alla redazione del verbale in forma sintetica, riportando gli argomenti trattati e le determinazioni assunte. Il verbale viene sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.
3. Ogni Commissione può chiedere al Sindaco di sentire il parere d'altra

Commissione.

Art.8
ONERI

1. La funzione di componente delle Commissioni è gratuita; non saranno quindi corrisposti gettoni di presenza né rimborsi di spese a qualsiasi titolo sostenute.

Art.9
DISPOSIZIONE FINALE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i previgenti regolamenti che disciplinano il funzionamento delle Commissioni comunali, con esclusione di quelli relativi alle Commissioni oggetto di specifica normativa (Commissione edilizia).